



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 6382 ORD. N. 58 del 05/02/2013

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina.

IL SINDACO

Premesso che, in alcune zone centrali di Carrara e di Marina di Carrara, si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi tali da turbare la quiete pubblica.

Considerato che, particolarmente interessate, sono le zone ricomprese all'interno del perimetro del centro Storico di Carrara delimitato da Via Don Minzoni-Via Erevan-Via Codena-Via M. Dell'Amico-Via P. Tacca-Via Fontana-Via Monterosso-P.zza Sacco e Vanzetti-Via del Cavatore-Via B. Conti-Via Colonnata-Via Carriona-Via del Commercio-Via S. Martino-C.so Rosselli fino a V.le XX Settembre-V.le XX Settembre-Via Roma e in Marina di Carrara all'interno del perimetro delimitato da Via Covetta-V.le XX Settembre-Via M. Polo fino a Via Firenze-Via Firenze-V.le G. Da Verrazzano-V.le Colombo-V.le Vespucci-V.le Colombo-Via Mestri del Marmo-Via Bassagrande-V.le G. Galilei.

Considerato altresì che, le zone sopra indicate, sono interessate da un notevole afflusso di persone dovuto alla presenza di locali che comportano la concentrazione di persone.

Preso Atto che, al consumo di tali bevande, consegue spesso l'abbandono nelle strade, piazze, porticati, giardini, aree e parchi pubblici, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi.

Considerato che, detta situazione, assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore notturne, costituendo fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati negli anni passati e nei mesi scorsi dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia Municipale e come evidenziato da numerose segnalazioni pervenute dai cittadini.

Considerato inoltre che, alcuni di questi fatti, sono sfociati in risse tra persone e/o in aggressioni agli organi di polizia e che, gli stessi spesso sono causati anche dall'abuso di sostanze alcoliche, come riportato anche nelle ultime settimane dalla cronaca cittadina e come risulta dagli interventi effettuati dalle forze dell'ordine.

Rilevato che, a seguito di alcuni controlli effettuati dal personale di Polizia Municipale, si è riscontrata la sistematica presenza di una moltitudine di persone che, nelle immediate vicinanze di alcuni locali pubblici dediti alla somministrazione di bevande in generale, stazionano all'interno della carreggiata stradale consumando le bevande stesse e spesso abusando di quelle alcoliche, con la conseguenza di determinare continue situazioni di pericolo ed intralcio per la circolazione veicolare.

Accertato che, ad aggravare gli episodi sopra evidenziati, è il fatto che, sovente, i contenitori in vetro utilizzati per il consumo delle bevande alcoliche, sono stati successivamente ridotti in frantumi e/o utilizzati quali potenziali strumenti di offesa.

Tenuto conto che, tali fatti, sono riconducibili alla vendita per asporto di bevande alcoliche, praticata da numerosi esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari presenti nelle zone suddette, aperti nelle ore serali e notturne e attuata anche tramite distributori automatici.

Valutato che, tali fenomeni, rappresentando un rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana, richiedono un intervento a carattere contingibile ed urgente che ne blocchi il sorgere, tenuto conto del persistente manifestarsi di tali fenomeni.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto rilevato, intervenire con urgenza ed in via preventiva per evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici ed evitare possibili scontri tra i consumatori delle bevande alcoliche e le forze dell'ordine.

Valutata quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, su aree private e pubbliche, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo, per esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari presenti nelle zone suddette; tale divieto è esteso anche ai distributori automatici.

Ritenuto inoltre opportuno, per gli stessi motivi suesposti, vietare in ogni caso e negli stessi orari, il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche, quali strade, giardini e piazze compresi nei perimetri specificati in premessa, eccetto le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005 e così definite *"..omissis superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panchine e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture...omissis"*.

Vista la necessità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni al fine garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto utile istituire tale divieto nel periodo dal 04 febbraio 2013 al 07 aprile 2013.

Visto l'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Vista la delibera della Giunta comunale n.609 del 15/10/2008 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali.

Vista la preventiva comunicazione effettuata in data 02/02/2013 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

1. Dal 04 febbraio 2013 al 07 aprile 2013, all'interno del perimetro del **centro Storico di Carrara** delimitato da Via Don Minzoni-Via Erevan-Via Codena-Via M. Dell'Amico-Via P. Tacca-Via Fontana-Via Monterosso-P.zza Sacco e Vanzetti-Via del Cavatore-Via B. Conti-Via Colonnata-Via Carriona-Via del Commercio-Via S. Martino-C.so Rosselli fino a V.le XX Settembre-V.le XX Settembre-Via Roma e in **Marina di Carrara** all'interno del perimetro delimitato da Via Covetta-V.le XX Settembre-Via M. Polo fino a Via Firenze-Via Firenze-V.le G. Da Verrazzano-V.le Colombo-V.le Vespucci-V.le Colombo-Via Mestri del Marmo-Via Bassagrande-V.le G. Galilei è **vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, su aree private e pubbliche, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo**. Tale divieto è applicabile ad esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari presenti nelle zone suddette; tale divieto è esteso anche ai distributori automatici. Il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio presso la privata dimora del cliente.

2. All'interno dei perimetri suddetti, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche, quali strade, giardini e piazze, eccetto le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005.

3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1bis del D.Lgs n.267 del 18/08//2000 nonché dell'art.6 bis della legge n.125 del 24 luglio 2008 con **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo). Alla violazione di cui al precedente punto n.2 consegue, oltre alla indicata sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare degli alcolici e relativi contenitori ai fini della confisca amministrativa.

5. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi.

6 Gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

7. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

8. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara _____

IL SINDACO
Angelo Andrea Zubbani
